Condizioni generali di contratto

1. Campo di applicazione

Le vendite e le forniture della DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG (di seguito: “DOM”) nei confronti del cliente (imprenditore ai sensi dell’art. 14 del Codice civile tedesco [BGB]) avvengono esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni generali di fornitura e di pagamento (di seguito: “condizioni di fornitura”). Si esclude l’applicazione di condizioni commerciali divergenti o integrative del cliente, anche quando la DOM non vi si oppone esplicitamente.

2. Stipula del contratto

2.1 Le informazioni sui cataloghi e sui prospetti della DOM non sono vincolanti e hanno lo scopo di esortare i clienti ad accettare un’offerta. Un contratto si perfeziona – fatte salve le disposizioni al Punto 2.2 – solo attraverso la conferma d’ordine scritta da parte della DOM e si basa esclusivamente sul contenuto della conferma d’ordine e sulle presenti condizioni di fornitura. Per essere efficaci, gli accordi e le promesse orali necessitano della conferma scritta da parte della DOM. Qualora la DOM soddisfi il desiderio di un cliente di stornare un contratto, in tal caso essa mette in conto un importo forfettario pari al 30% del valore della merce, e comunque minimo 60,00 € netti, per pareggiare il mancato utile nonché le spese di elaborazione. Il cliente è autorizzato a provare che la DOM non ha sostenuto alcuna spesa oppure che esse erano di scarsa entità e che non si è presentato alcun mancato guadagno oppure che quest’ultimo era molto.

2.2 Un contratto si perfeziona – anche senza conferma d’ordine scritta – al più tardi con la fornitura, se l’oggetto del contratto è la fornitura di una singola chiave (chiave di ricambio) o se la consegna è particolarmente urgente (ordine urgente) e in quest’ultimo caso la merce deve arrivare al cliente entro quattro (Vmax) o nove (programma urgente) giorni lavorativi.

2.3 Poiché la produzione dei prodotti viene effettuata in base agli ordini, i resi sono esclusi. Ciò non si applica nei casi in cui la DOM sia obbligata per legge al ritiro/sostituzione.

3. Termini e scadenze di consegna, ritardo nell’accettazione

3.1 I termini e le scadenze di consegna costituiscono sempre dei valori indicativi non rappresentano un termine fisso. Essi sono vincolanti solo se sono stati confermati per iscritto dalla DOM. Qualora il cliente non rispetti dei compiti o degli obblighi, in particolare nel caso non comunichi per tempo delle informazioni o non metta a disposizione dei documenti necessari per la consegna oppure nel caso in cui non abbia versato gli acconti in base agli accordi, alla DOM spetta un diritto di ritenzione indipendentemente dal temine di consegna concordato. Le scadenze concordate hanno inizio con la data della conferma d’ordine. Se arrivano in un secondo momento degli ordini integrativi o supplementari, le scadenze si prolungano di conseguenza.

3.2 Eventuali eventi imprevedibili, inevitabili, estranei alla sfera di influenza della DOM oppure non a essa imputabili, come ad esempio casi di forza maggiore, guerre, catastrofi naturali o contestazioni sindacali, esonerano, per tutta la loro durata, la DOM dall’obbligo di effettuare puntualmente la consegna o il servizio. Le scadenze concordate si prolungano per la durata del disturbo; il cliente verrà opportunamente informato in merito alla comparsa della problematica. Qualora la fine del disturbo non sia prevedibile o nel caso in cui esso si prolunghi per più di due mesi, ciascuna delle parti è autorizzata a recedere dal contratto.

3.3 Qualora gli oggetti della fornitura non vengano prodotti in prima persona dalla DOM, essa non può essere ritenuta responsabile di ritarda consegna, se il fornitore non consegna nonostante i precedenti accordi di una congrua operazione di copertura per motivi non attribuibili alla DOM, rendendole impossibile consegnare gli oggetti della fornitura concordati contrattualmente.

3.4 Se si presentano dei ritardi nelle forniture della DOM, il cliente è autorizzato a recedere dal contratto, solo se tale ritardo è imputabile alla DOM e se una ragionevole scadenza successiva fissata dal cliente per la consegna viene superata senza successo.

3.5 Se il cliente ritarda nell’accettazione della merce o viola eventuali obblighi di cooperazione, la DOM è autorizzata, fermo restando i suoi ulteriori diritti, a conservare adeguatamente l’oggetto della consegna a rischio e spese del cliente, oppure a recedere dal contratto.

3.6 Per cause motivate, la DOM può effettuare delle consegne parziali.

4. Spedizione, trasferimento del rischio, assicurazioni

4.1 Qualora il cliente non indichi delle disposizioni diverse, la spedizione avviene secondo una modalità adeguata in un imballaggio consueto.

4.2 Con la consegna dell’oggetto della fornitura, il rischio passa al cliente dalla ditta di trasporto oppure dal cliente stesso. Se la consegna o la spedizione vengono ritardate per motivi imputabili al cliente, il rischio passa al cliente il giorno in cui viene comunicato che l’oggetto della fornitura è pronto per la spedizione.

4.3 Le assicurazioni vengono stipulate solo su richiesta e a spese del cliente.

4.4 Il cliente si assume i costi di una prova da lui richiesta dell’avvenuta consegna dell’oggetto della fornitura (prova di consegna) all’indirizzo indicato dal cliente.

5. Prezzi, condizioni di pagamento

5.1 Se le parti contrattuali non hanno concordato un prezzo specifico, esso viene stabilito in base al listino prezzi della DOM in vigore al momento della stipula del contratto.

5.2 Tutti i prezzi della DOM si intendono netti e franco fabbrica, più quindi la rispettiva imposta sul valore aggiunto di legge, nonché i costi di imballaggio e spedizione, che vengono conteggiati a parte. Il cliente si fa carico di eventuali imposte pubbliche previste in relazione all’importazione dell’oggetto della fornitura, come ad esempio gli oneri doganali.

5.3 Per le consegne parziali ai sensi del Punto 3.6, la DOM è autorizzata a emettere delle fatture parziali.

5.4 La scadenza del pagamento di ogni fattura della DOM è previsto entro 30 giorni dalla data della fattura, senza detrazioni; qualora tale scadenza decorra senza pagamento, si entra in mora. I pagamenti del cliente si considerano effettuati solo quando la DOM dispone effettivamente della somma.

5.5 Qualora il cliente sia in ritardo con il pagamento, la DOM è autorizzata a richiedere degli interessi di mora nella misura prevista dalla legge. In ogni caso la DOM ha diritto a un importo forfettario di mora pari a 40 € (art. 288 par. 5 del Codice civile tedesco [BGB]). Rimane invariata la possibilità di far valere un’ulteriore richiesta di danni per mora.

5.6 Le cambiali e gli assegni vengono accettati salvo buon fine solo in base ad accordi particolari e qualora non siano previsti costi e spese per la DOM.
5.7 Il cliente è autorizzato a una compensazione solo se la sua controrichiesta non viene contestata o se essa è risultata legittima.
5.8 Il cliente è autorizzato a far valere un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua controrichiesta si riferisce al medesimo contratto ed essa non viene contestata o è risultata legittima.
5.9 Qualora, dopo la stipula del contratto, la DOM venga al corrente del pericolo di scarsa solvibilità da parte del cliente, essa è autorizzata ad effettuare le forniture ancora da effettuare solo previo pagamento anticipato o garanzia. Qualora non vengano presentati gli acconti o le garanzie nemmeno dopo una scadenza successiva adeguata, la DOM è autorizzata a recedere, parzialmente o completamente, dai singoli o da tutti i contratti interessati. Rimane invariata la possibilità della DOM di far valere ulteriori diritti.

6. Riserva della proprietà

6.1 I prodotti forniti rimangono di proprietà della DOM finché non vengono saldati completamente dal cliente tutti i crediti della DOM derivanti dal rapporto commerciale.
6.2 La riserva di proprietà si applica anche sulle fatture ancora aperte per assicurare il credito a saldo che spetta alla DOM.
6.3 Una vendita dei prodotti soggetti a riserva di proprietà ("prodotti con riserva") è consentita al cliente solo nell'ambito delle ordinarie attività commerciali. Il cliente non è autorizzato a dare in pegno i prodotti con riserva, a trasferirli per garanzia o a prendere altre disposizioni che possono pregiudicare la proprietà della DOM. Il cliente cede sin da ora alla DOM il credito derivante dalla rivendita ed essa a sua volta accetta sin da ora tale cessione. Se il cliente vende i prodotti con riserva in collegamento con altra merce o insieme ad altra merce, la cessione del credito si applica solo per l'importo della parte concordata, che corrisponde al prezzo concordato fra la DOM e il cliente, con l'aggiunta di un margine di sicurezza pari al 10% di tale prezzo. Il cliente è autorizzato in modo revocabile, a recuperare a proprio nome i crediti ceduti alla DOM in qualità di fiduciario per la DOM. La DOM può revocare questa autorizzazione, come pure quella alla rivendita, se il cliente non adempie ai suoi obblighi essenziali come ad esempio il pagamento nei confronti della DOM; in caso di revoca, la DOM è autorizzata a recuperare in prima persona i crediti.
6.4 Qualora i prodotti con riserva vengano collegati con altri oggetti, la DOM acquisisce la comproprietà su tale nuovo oggetto in relazione al valore dei prodotti on riserva rispetto agli altri oggetti al momento del collegamento. Se l'unione avviene in modo tale che la cosa dal cliente appaia come l'oggetto principale, si concorda che il cliente trasferisca proporzionalmente la comproprietà alla DOM. Spetta al cliente custodire tale comproprietà per la DOM.
6.5 Il cliente comunicherà alla DOM in qualsiasi momento tutte le informazioni desiderate in merito ai prodotti con riserva o riguardo ai diritti che vengono ceduti alla DOM in base al presente documento. Il cliente deve indicare subito eventuali accessi o diritti di terzi ai prodotti con riserva, consegnando i documenti necessari. In contemporanea, il cliente renderà nota ai terzi l'esistenza di una riserva di proprietà della DOM. Il cliente si fa carico di costi per la difesa da tali accessi e diritti.
6.6 Il cliente è tenuto a trattare con cura i prodotti con riserva per l'intera durata della riserva di proprietà.
6.7 Se il valore realizzabile delle garanzie supera i crediti complessivi da garantire della DOM di oltre il 10%, il cliente è autorizzato a richiedere la liberazione.
6.8 Se il cliente non adempie ai suoi obblighi essenziali come ad esempio il pagamento nei confronti della DOM e quest'ultima recede dal contratto, la DOM è autorizzata, fatti salvi altri diritti, a richiedere la restituzione dei prodotti con riserva e a valorizzarli in altro modo allo scopo di soddisfare i crediti maturati verso il cliente. In questo caso il cliente assicurerà alla DOM o al soggetto da essa incaricato un immediato accesso ai prodotti con riserva e provvederà alla restituzione.
6.9 In caso di consegne in altri ordinamenti giuridici, nei quali le regole sulla riserva di proprietà non hanno il medesimo effetto di garanzia come in Germania, il cliente si impegnerà al massimo per trasmette immediatamente alla DOM relativi diritti di garanzia. Il Cliente parteciperà a tutte le misure come da es. la registrazione, la pubblicazione, ecc., necessarie per l'efficacia e l'attuabilità di tali diritti di garanzia.
6.10 Su richiesta della DOM, il cliente è tenuto ad assicurare adeguatamente i prodotti con riserva, a fornire alla DOM la relativa prova dell'assicurazione nonché a cedere alla DOM i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

7. Caratteristiche, diritti del cliente in presenza di vizi, obbligo di controllo

7.1 Le informazioni contenute nei cataloghi, nei listini prezzi e in altro materiale informativo consegnato al cliente dalla DOM nonché i dati delle descrizioni dei prodotti non devono essere intesi in nessun caso come una garanzia di una particolare caratteristica dell'oggetto della fornitura; questo genere di garanzie sulle caratteristiche devono essere espressamente concordate per iscritto.
7.2. La DOM assicura quindi una determinata caratteristica del prodotto, solo se fra le parti è stato raggiunto un concreto accordo scritto in merito alle proprietà, alle peculiarità e alle prestazioni dell'oggetto della fornitura ("accordo sulle caratteristiche").
7.3 Il cliente è tenuto a controllate immediatamente se la fornitura presenta dei vizi. Si escludono eventuali richieste di garanzia per vizio evidente, qualora tale difetto non venga indicato per iscritto dal cliente entro due settimane dalla consegna. I vizi nascosti devono essere comunicati alla DOM per iscritto tempestivamente, non appena vengono scoperti. In caso contrario si escludono eventuali pretese anche riguardo a questi difetti (Art. 377 Codice commerciale tedesco [HGB]).
7.4 Per qualsiasi reclamo per merce difettosa, la DOM ha il diritto di ispezione e di controllo dell'oggetto della fornitura contestato. A tal fine, il cliente deve concedere alla DOM il tempo e l'occasione necessari. La DOM può anche richiedere al cliente di restituirle l'oggetto della fornitura contestato, sostenendo le spese. A tal fine è necessario scegliere la tipologia di spedizione più economica. Se un reclamo per merce difettosa del cliente risulta illegittimo e se ciò era riconoscibile dal cliente prima di presentare il reclamo, egli è tenuto a risarcire alla DOM tutte le spese sostenute in questo contesto, come ad es. le spese di trasporto o di spedizione.
7.5 I vizi vengono eliminati dalla DOM, a sua discrezione, attraverso l'eliminazione del difetto senza costi per il cliente oppure con la fornitura sostitutiva di merce prima di difetti (insieme "adempimento successivo").
7.6 Il cliente concederà alla DOM il tempo e le circostanze adeguati, necessari per l'adempimento successivo. Solo in casi urgenti che minacciano la sicurezza aziendale oppure per difendersi da danni più ingenti o nei casi in cui la DOM sia in ritardo con l'eliminazione dei vizi, il cliente ha il diritto, previa comunicazione immediata alla DOM, di provvedere in prima persona o rivolgendosi a terzi, all'eliminazione dei vizi nonché di richiedere alla DOM il risarcimento dei costi necessari a tale scopo.
7.7 I pezzi sostituiti dalla DOM devono essere restituiti alla DOM su sua richiesta.

7.8 I diritti del cliente in merito ai vizi non sussistono qualora essi si presentino per motivi imputabili al cliente, ad es. a causa di utilizzo inadeguato o non conforme, dovuto in particolare al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, errata messa in funzione, errata combinazione di pezzi non previsti, trattamenti scorretti (es. eccessiva sollecitazione) o a causa di errato montaggio da parte del cliente, accessori o ricambi non adeguati, in caso di utilizzo di chiavi prodotte illegalmente, interventi di riparazione inadeguati o in virtù della naturale usura, nella misura in cui i difetti non sono attribuibili alla DOM. Le batterie sono componenti di usura. Garantiamo la funzionalità al momento del trasferimento del rischio e l'assenza di vizi, ma non una determinata resistenza o durata di utilizzo.

7.9 I costi di trasporto, di infrastruttura, di lavorazione e per i materiali sorti allo scopo dell'adempimento successivo sono a carico della DOM.

7.10 Qualora l'adempimento successivo fallisca, non sia accettabile dal cliente o la DOM l'abbia negato ai sensi dell'Art. 439 Par. 3 del Codice civile tedesco, a sua discrezione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge, di ridurre il prezzo di acquisto e/o il risarcimento dei danni secondo il Punto 8 oppure il risarcimento delle spese sostenute.

7.11 Il termine di prescrizione per i diritti del cliente relativi ai vizi è pari a dodici mesi dalla consegna dell'oggetto della fornitura al cliente. Per le richieste di risarcimento danni dell'acquirente per motivi diversi dai vizi dell'oggetto della fornitura nonché in relazione ai diritti dell'acquirente per vizi nascosti in modo fraudolento o causati intenzionalmente, si applicano i termini di prescrizione previsti per legge. Rimangono invariate le disposizioni di prescrizione previste dall'art. 479 del Codice civile tedesco

8. Responsabilità e risarcimento dei danni

8.1 Fatta salva la regola al Punto 8.2, la responsabilità legale della DOM per il risarcimento dei danni viene limitata come segue:
(i) La DOM risponde limitatamente per i danni normalmente prevedibili al momento della stipula del contratto Per violazioni colpose di lieve entità degli obblighi essenziali derivanti dal rapporto giuridico;
(ii) La DOM non risponde per le violazioni colpose di lieve entità degli obblighi non essenziali derivanti dal rapporto giuridico.

8.2 Le limitazioni di responsabilità sopra indicate non si applicano nei casi in cui è prevista una responsabilità obbligatoria per legge (in particolare secondo la Legge sulla responsabilità per danno da prodotti), in caso di accettazione di una garanzia o di danni fisici causati in modo colposo.

8.3 Il cliente è tenuto ad attuare delle misure adeguate per evitare e ridurre i danni.

8.4 Per i danni derivanti esclusivamente da un utilizzo non conforme o da un montaggio scorretto, non sussiste alcuna responsabilità per la DOM.

9. Responsabilità per il prodotto

Se il cliente aliena l'oggetto della fornitura senza modifiche o in collegamento con altra merce, egli esonera la DOM nei rapporti interni da rivendicazioni di responsabilità per danni da prodotti verso terzi, nella misura in cui egli è responsabile dell'errore alla base di tale responsabilità.

10. Diritti di proprietà industriale

10.1 Alla DOM spetta il diritto d'autore esclusivo sui documenti di vendita (in particolare su immagini, disegni, indicazioni di peso e di misura), sulla documentazione software e sui modelli, nonché sulle copie realizzate (complessivamente "documenti"). Il cliente documenti non devono essere resi accessibili a terzi e devono essere restituiti immediatamente alla DOM su richiesta. La DOM è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui prodotti da lei distribuiti. Eventuali riproduzioni, copie, ecc. sono vietate senza eccezione e sono perseguibili civilmente e penalmente.

10.2 Se il cliente prescrive tramite istruzioni precise, indicazioni, documenti, bozze o disegni, come la DOM deve realizzare i prodotti da consegnare, il cliente si assume la garanzia, che non vengono violati da parte della DOM diritti di terzi come brevetti, modelli di utilità e altri diritti di proprietà intellettuale o d'autore. Il cliente esonera la DOM da qualsiasi rivendicazione di terzi, che vuole essere fatta valere a causa di una violazione del genere da parte della DOM.

11. Risarcimento forfettario dei danni

In singoli casi, la DOM è autorizzata, in caso di mancato adempimento del contratto da parte del cliente, a richiedere, senza ulteriori prove, un risarcimento forfettario dei danni pari al 10% de prezzo da pagare da parte del cliente; il cliente è tuttavia autorizzato a provare, che la DOM non ha subito danni o che essi sono stati di scarsa entità. La DOM si riserva il diritto di presentare, in singoli casi, una richiesta per danni superiore, dimostrando la maggiore entità del danno o considerano le disposizioni di valutazione previste per legge.

12. Disposizioni generali

12.1 Il cliente può cedere a terzi i diritti e i crediti derivanti dal presente contratto solo previo consenso scritto da parte della DOM.

12.2 Qualora una disposizione del contratto e/o delle presenti condizioni di fornitura risulti completamente o parzialmente inefficace, la validità delle restanti disposizioni rimane invariata.

12.3 Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale con acquirenti è Brühl bei Köln. La DOM è tuttavia autorizzata a citare il cliente anche davanti a qualsiasi altro foro giuridico competente.

12.4 Si applica il diritto della Repubblica federale di Germania, con esclusione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

Aggiornato al 03/2016

Condizioni generali di contratto integrative per la produzione su ordinazione e le prestazioni di servizio della DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

1. Campo di applicazione

La realizzazione di servizi di lavorazione (ad es. la galvanizzazione dell'acciaio inox dei prodotti del cliente o la produzione di sistemi di serrature personalizzati) per il cliente (imprenditore ai sensi dell'art. 14 del Codice civile tedesco [BGB]) avviene esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni generali di contratto integrative per la produzione su ordinazione ("Condizioni aggiuntive"), accettate dal cliente al conferimento dell'ordine o all'accettazione della lavorazione. Esse integrano le condizioni generali di fornitura e di pagamento ("condizioni di fornitura") precedentemente stampate. Qualora le presenti condizioni aggiuntive non presentino delle disposizioni particolari si applicano le regole delle condizioni di fornitura.

2. Trasferimento del rischio, accettazione della lavorazione

2.1 Il cliente si assume il rischio di perimento accidentale con l'accettazione della lavorazione.

2.2 Il cliente è tenuto a ritirare la lavorazione prodotta secondo il contratto, non appena la DON gli comunica la realizzazione della stessa.

2.3 In caso di vizi non essenziali, il cliente non può rifiutare l'accettazione.

2.4 L'accettazione avviene anche se il cliente non ritira la lavorazione entro la scadenza adeguata fissata dalla DOM, nonostante egli sia tenuto a farlo.

3. Prezzi, condizioni di pagamento

3.1 Se le parti non hanno concordato un prezzo definito e qualora il listino prezzi in vigore alla stipula del contratto non preda un prezzo per la lavorazione, si considera il compenso consueto concordato.

3.2 Oltre a ciò, si applicano le condizioni di fornitura previste dal punto 5.2 al 5.9.

4. Diritti del cliente in caso di vizi

4.1 La DOM produrrà la lavorazione a regola d'arte in conformità allo stato della tecnica.

4.2 L'accettazione della lavorazione senza riserva esclude tutti i diritti e le pretese del cliente per eventuali vizi riconoscibili al momento dell'accettazione. Si esclude la possibilità di rivendicare eventuali diritti per vizi non riconoscibili al momento dell'accettazione, se tali vizi non vengono comunicati dal cliente alla DOM tempestivamente, non appena di rileva il difetto.

4.3 I vizi vengono eliminati dalla DOM, a sua discrezione, attraverso l'eliminazione del difetto senza costi per il cliente oppure con la nuova realizzazione della lavorazione contestata (insieme "adempimento successivo").

4.4 Qualora l'adempimento successivo fallisca, non sia accettabile dal cliente o la DOM l'abbia negato ai sensi dell'art. 635 Par. 3 del Codice civile tedesco, a sua discrezione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto, di ridurre il prezzo di acquisto o al risarcimento dei danni (secondo il Punto 8 delle condizioni di fornitura) oppure al risarcimento delle spese sostenute.

4.5 I diritti del cliente in merito ai vizi della lavorazione non sussistono qualora essi siano causati dal cliente o da terzi e se la mancanza non è imputabile alla DOM. Ciò si applica in particolare in caso di vizi derivati da una carenza del materiale fornito dal cliente o dalle istruzioni impartire dal cliente.

4.6 Il termine di prescrizione per i diritti del cliente relativi ai vizi della lavorazione è pari a un anno dal momento dell'accettazione.

5. Diritto di pegno

Alla DOM spetta un diritto legale di pegno sull'oggetto in suo possesso in virtù dell'incarico, a causa del credito derivante dall'ordine di lavorazione. Il diritto di pegno sussiste anche a causa di crediti derivanti da lavori, forniture e altri servizi eseguiti in precedenza, nella misura in cui essi sono collegati alla lavorazione realizzata.

6. Prestazioni di servizio

Qualora oltre la vendita della merce, la DOM effettui anche servizi di montaggio nei confronti di un imprenditore (art. 14 Codice civile tedesco), si applicano le seguenti disposizioni integrative:

6.1 Se il servizio di montaggio è concordato per un momento, nel quale decorre ancora il termine di controllo e reclamo del punto 7 delle CGC, l'ordinante deve prima verificare se possono presentarsi vizi evidenti o consegne sbagliate. Queste motivazioni contrarie devono essere indicate alla DOM al più tardi entro il giorno prima dell'inizio dei servizi di montaggio concordati, in modo che si possa prevedere un ausilio prima dell'arrivo degli installatori Se l'ordinante omette questa comunicazione tempestiva, egli deve farsi carico dei costi del viaggio inutile dei montatori nonché del mancato guadagno.

6.2 L'ordinante deve mettere a disposizione dei montatori sul luogo di montaggio la merce acquistata.

6.3 L'ordinante deve assicurarsi che sia possibile procedere al montaggio nel termine concordato, in particolare che siano ultimati tutti i lavori preparatori necessari.

6.4 I termini sono vincolanti solo in seguito a un precedente accordo scritto esplicito. L'ordinante deve comunicare alla DOM, al più tardi 5 giorni lavorativi prima del termine concordato, che il montaggio è possibile nella data fissata. In mancanza di una conferma, la DOM ha diritto di pianificare altri interventi per gli addetti al montaggio.

6.5 L'ordinante deve informare il personale addetto al montaggio in merito a eventuali disposizioni di sicurezza particolari in vigore sul posto, specie riguardo alla saldatura, al divieto di fumo, all'abbigliamento protettivo, ecc. Se l'ordinante non adempie a questi obblighi e si presentano di conseguenza dei danni, egli è tenuto a esonerare la DOM da qualsiasi obbligo di risarcimento danni.

6.6 In loco è necessario che siano a disposizione la corrente elettrica per gli attrezzi e l'illuminazione. I relativi costi sono a carico dell'ordinante.

6.7 L'ordinante deve accettare i servizi una volta ultimati. L'accettazione Avviene anche se l'ordinante non accetta il servizio di manutenzione entro una scadenza adeguata fissata dalla DOM, nonostante egli sia tenuto a farlo.

6.8 I diritti di rivendicazione dell'ordinante per vizi derivanti dal montaggio si prescrivono un anno dopo l'accettazione. Rimane fermo il termine di prescrizione previsto dall'art. 634 a. par. 1 Nr. 2 del Codice civile tedesco.

Aggiornato al 03/2016